

## COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli  
nella seduta del 12 febbraio 2002.**

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armosino, Baccini, Baldi, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Bono, Brancher, Bricolo, Buttiglione, Cicu, Cima, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Minniti, Molgora, Mussi, Naro, Pescante, Pisanu, Possa, Ramponi, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgarbi, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Baldi, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Bonaiuti, Bono, Brancher, Bricolo, Buttiglione, Cicu, Cima, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Minniti, Molgora, Mussi, Naro, Pescante, Pisanu, Possa, Ramponi, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgarbi, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 11 febbraio 2002 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

**PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE ZELLER** ed altri: « Disposizioni concernenti la procedura per la modifica degli statuti delle regioni a statuto speciale » (2320);

**FIORI:** « Modifiche all'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, in materia di posizioni di oligopolio nel settore dell'editoria » (2321);

**RAISI e SAIA:** « Modifica all'articolo 2052 del codice civile, in materia di animali in custodia » (2322);

**MAURA COSSUTTA:** « Modifiche alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, in materia di sfruttamento della prostituzione » (2323).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di un disegno di legge.**

In data 11 febbraio 2002 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

*dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai ministri della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca:*

« Conversione in legge del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, recante proroga di disposizioni relative ai medici a

tempo definito, farmaci, formazione sanitaria, ordinamenti didattici universitari e organi amministrativi della Croce Rossa » (2319).

Sarà stampato e distribuito.

### **Modifica del titolo di una proposta di legge.**

La proposta di legge n. 2284, d'iniziativa del deputato ANTONIO RUSSO, ha assunto il seguente titolo: « Modifiche all'articolo 3 della legge 23 aprile 1981, n. 154, in materia di incompatibilità alla carica di consigliere regionale, e all'articolo 63 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di incompatibilità alla carica di consigliere provinciale, comunale e circoscrizionale ».

### **Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente**

A norma del comma 1, dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

#### *I Commissione (Affari costituzionali):*

**PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE** CÈ ed altri: « Modifica all'articolo 11 della Costituzione in materia di partecipazioni dell'Italia all'Unione europea » (2218) *Parere delle Commissioni III e XIV;*

ANTONIO RUSSO: « Modifiche all'articolo 3 della legge 23 aprile 1981, n. 154, in materia di incompatibilità alla carica di consigliere regionale, e all'articolo 63 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di incompatibilità alla carica di consigliere provinciale, comunale e circoscrizionali » (2284) *Parere della Commissione II.*

#### *II Commissione (Giustizia):*

CÈ ed altri: « Modifiche dell'articolo 348 del codice penale, in materia di esercizio abusivo di una professione » (149) *Parere della I Commissione;*

CÈ ed altri: « Disposizioni concernenti il divieto delle pratiche di mutilazione sessuale » (150) *Parere delle Commissioni I, V e XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).*

#### *III Commissione (Affari esteri):*

S. 672. — « Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Rotterdam sulla procedura del consenso informato a priori per alcuni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, con allegati, fatta a Rotterdam il 10 settembre 1998 » (*approvato dal Senato*) (2299) *Parere delle Commissioni I, II, V, VIII, X, XII e XIII.*

#### *XII Commissione (Affari sociali):*

CÈ ed altri: « Norme in favore di pazienti incontinenti e stomizzati » (148) *Parere delle Commissioni I, II, V, VIII, IX, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

CÈ ed altri: « Norme in materia di tutela della salute dei minori dai danni causati dal fumo di tabacco » (151) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI e X.*

### **Trasmissione dal ministro per i rapporti con il Parlamento.**

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 31 gennaio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della legge 18 luglio 1998, n. 230, recante nuove norme in materia di obiezione di coscienza, la relazione straor-

dinaria, riferita al triennio 1999-2001, sull'organizzazione, sulla gestione e sullo svolgimento del servizio civile (doc. CLVI, n. 1-*bis*).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali).

#### **Trasmissione dal ministro dell'interno.**

Il ministro dell'interno, con lettera del 2 febbraio 2002, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea Caparini n. 9/1720/6, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea dell'11 ottobre 2001, concernente i controlli da parte delle forze dell'ordine in occasione di manifestazioni sportive.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali), competente per materia.

#### **Trasmissione dal ministro della salute.**

Il ministro della salute, con lettera del 7 febbraio 2002, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea Battaglia ed altri n. 9/1544/2, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 25 settembre 2001, concernente i controlli sulle frodi alimentari ed il sistema di anagrafe bovina.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alle Commissioni XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura), competenti per materia.

#### **Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.**

Il ministro delle politiche agricole e forestali, con lettera in data 8 febbraio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale per il riparto dello stanziamento dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, concernente contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi per l'anno 2002 **(80)**.

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XIII Commissione permanente (Agricoltura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 4 marzo 2002.

Il ministro della giustizia, con lettera in data 31 gennaio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale per il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno 2002, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni ed altri organismi **(81)**.

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla II Commissione permanente (Giustizia), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 4 marzo 2002.

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**INTERPELLANZA E INTERROGAZIONI**

*(Sezione 1 – Finanziamento degli interventi infrastrutturali nella provincia di Viterbo)*

**A) Interpellanza:**

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere – premesso che:

con nota del 17 settembre 2001, il Presidente della giunta regionale del Lazio indicava all'attenzione del Ministro interpellato, la realizzazione delle opere necessarie allo sviluppo del territorio dallo stesso rappresentato, con particolare riferimento agli interventi infrastrutturali in genere ed a quelli inerenti la mobilità;

la regione Lazio ha già intrapreso notevoli sforzi economici per concretizzare le azioni necessarie, ma per riuscire a dare completa attuazione ai programmi sottoscritti, anche lo Stato deve farsi carico dell'impiego di risorse finanziarie appropriate, soprattutto per ciò che rappresenta opera di interesse nazionale;

nello specifico, il territorio della provincia di Viterbo risulta del tutto carente di collegamenti alla capitale ed all'importante porto di Civitavecchia;

gli stessi programmi amministrativi, tesi al completo rilancio del capoluogo viterbese, sono necessariamente fondati su di una proposta turistica, culturale e com-

merciale che non può prescindere dal completo sviluppo di necessarie opere infrastrutturali;

il sindaco di Viterbo ed il Presidente della amministrazione provinciale stanno fortemente sostenendo la promozione dei relativi interessi locali ed hanno anche presentato progetti di sviluppo e Prusst, peraltro già positivamente valutati dai competenti organi sovra comunali e provinciali, ove il completamento dell'asse autostradale Orte-Viterbo-Civitavecchia, dell'asse viario Viterbo-Roma (attualmente interrotto al confine tra le due province) e la realizzazione del centro intermodale di Orte, rappresentano condizione essenziale per un non più rinviabile decollo dell'economia del territorio;

tra amministrazione comunale, amministrazione provinciale e C.C.I.A.A. è stata costituita una società che dovrà gestire il realizzando aeroporto della città di Viterbo, opera importante anche ai fini di un decentramento e potenziamento degli aeroscali del centro-Italia;

per la valorizzazione dei sistemi locali, le competenti amministrazioni potranno anche utilizzare i fondi appositamente stanziati dalla comunità europea nell'ambito del Docup, giusta la validità dei progetti presentati e l'assoluta necessità delle collegate opere infrastrutturali;

quindi il coinvolgimento del Governo nel finanziamento di tali realizzazioni risulta oggettivamente necessario e certamente conseguente agli impegni assunti

dallo stesso Presidente del Consiglio Berlusconi, in ordine al recupero dei gravi ed ingiustificati ritardi che l'Italia ha troppo a lungo patito in materia di grandi opere pubbliche e che l'intera provincia di Viterbo ha subito pesantemente in termini di mancato sviluppo e pesante disoccupazione —:

se si ritenga di finanziare gli interventi interessanti lo sviluppo dei territori sopra richiamati e relativi al completamento della viabilità Orte-Viterbo-Civitavecchia, al completamento dell'asse Roma-Viterbo e alla realizzazione del Centro intermodale di Orte.

(2-00071)

« Meroi ».

**(Sezione 2 – Potenziamento dei controlli nello scalo portuale di Napoli)**

**B) Interrogazione:**

BOCCHINO. — *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

da una mappatura elaborata dall'*intelligence* italiana e resa nota dal Ministro per la funzione pubblica Frattini è emerso che Napoli, insieme con Bologna, Milano, Roma e Torino, è uno dei cinque epicentri del radicalismo islamico. I servizi segreti non escludono l'adesione di queste cellule ad *Al Qaeda*, la rete internazionale del terrorista saudita Osama Bin Laden;

il porto del capoluogo campano, in particolare, sarebbe punto di passaggio per armi destinate alle cellule di *Al Qaeda* infiltrate in altre città europee —:

se non si intendano, nel rispetto degli accordi internazionali in materia di traffico di merci, attuare misure immediate e rigorose per aumentare i controlli sullo scalo portuale di Napoli. (3-00342)

**(Sezione 3 – Sperimentazione dei motocicli alimentati a gpl)**

**C) Interrogazione:**

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

si è svolta presso il ministero delle infrastrutture e dei trasporti una sperimentazione ufficiale di motocicli funzionanti a Gpl;

i motocicli, per la loro grande diffusione soprattutto nelle aree metropolitane, contribuiscono in notevole misura all'inquinamento atmosferico dei centri cittadini;

le due ruote a Gpl, peraltro, sono già ampiamente utilizzate in altri Paesi europei —:

se la sperimentazione dei motocicli alimentati da Gpl sia esaurita;

quali siano i risultati della sperimentazione;

quali iniziative a sostegno della diffusione dei motocicli a Gpl intenda assumere il Governo per ridurre il numero delle vetture circolanti nei centri urbani e per ridurre le emissioni di ossido di carbonio. (3-00512)

**(Sezione 4 – Procedure decisionali relative all'asse viario Grosseto-Civitavecchia)**

**D) Interrogazione:**

MAURA COSSUTTA, LULLI, CRUCIANELLI, PENNACCHI, BELLINI, SPINI, CARLI, VIGNI, CHITI, REALACCI, LETTA, BINDI, RAFFAELLA MARIANI e FRANCI. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

in una intervista rilasciata al *Sole 24 Ore* di venerdì 14 dicembre 2001, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, parlando delle opere strategiche connesse

alla cosiddetta « legge obiettivo », ha esplicitamente prefigurato la possibilità che le scelte relative al tracciato dell'asse viario Grosseto-Civitavecchia possano esser prese senza tener conto dei pareri e delle proposte della regione Toscana;

ciò si configura come una inaccettabile prevaricazione delle competenze istituzionali delle Regioni — in questo caso della regione Toscana — già in sé violate da un provvedimento come la legge obiettivo che presenta un evidente profilo di incostruzionalità —:

se non ritenga necessario rettificare tali affermazioni, confermando invece la necessità di concertare con la regione Toscana tutte le decisioni relative alle infrastrutture di rilievo nazionale che interessano il territorio toscano. (3-00550)

**(Sezione 5 — Valorizzazione delle potenzialità dell'ENEA)**

**E) Interrogazione:**

TOCCI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri delle attività produttive e dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

la legge di riordino dell'Enea (decreto legislativo n. 36 del 1999) ha posto le premesse per un definitivo superamento della crisi pluriennale dell'ente, delineandone un ruolo a sostegno del sistema delle imprese e della pubblica amministrazione, con priorità di intervento sulle politiche per lo sviluppo sostenibile;

la stessa legge è stata organicamente inserita nel processo di riforma del sistema di ricerca nazionale, con una valenza particolare relativa alla necessità di strumenti avanzati di supporto delle strategie di sviluppo della occupazione e di incremento della flessibilità e della competitività del sistema produttivo;

tenuto conto che da molto tempo la situazione dell'Enea è tale da sollevare forti preoccupazioni sul piano program-

matico, gestionale e organizzativo e che la legge di riforma è stata elaborata al fine di recuperare e potenziare un patrimonio tecnologico e scientifico essenziale per lo sviluppo tecnologico, economico ed ambientale del Paese e che proprio in questa direzione la riforma dell'ente è ancora in gran parte da attuare —:

se non ritenga che i problemi dell'Enea possano aggravarsi in seguito alle decisioni contenute nella legge finanziaria ed in particolare la diminuzione dei fondi per la ricerca, il blocco delle assunzioni e la destabilizzazione prodotta dalla ventilata trasformazione in s.p.a.;

quale sia l'attuale situazione operativa, finanziaria e sindacale dell'ente e quali interventi siano stati posti in essere dal Governo per superare le difficoltà che si sono manifestate;

come ed in base a quali indirizzi il Governo intenda operare perché l'attuale situazione di difficoltà dell'Enea non porti alla dispersione di risorse professionali e di investimenti nel campo scientifico-tecnologico, assolutamente negativa in generale, ma certamente inconcepibile nella attuale fase storica di economia della conoscenza;

se, e attraverso quali interventi, il Governo intenda procedere per la valorizzazione delle potenzialità dell'ente come soggetto decisivo per la ricerca scientifica nazionale e per il suo pieno inserimento nella politica di sviluppo economico, ambientale e sociale del Paese, rispetto alla quale la dimensione della competitività tecnologica assume un rilievo ed una importanza essenziale e crescente. (3-00326)

**(Sezione 6 — Commissariamento dell'ENEA)**

**F) Interrogazioni:**

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere — premesso che:

la stampa di informazione ha dato notizia delle dimissioni del premio Nobel

per la fisica, professor Carlo Rubbia, dalla presidenza dell'Enea;

il professor Rubbia non ha fatto mistero delle insanabili divergenze del consiglio di amministrazione dell'ente per l'energia in relazione all'impegnativo processo di riforma dell'Enea;

non è esclusa, a conferma della gravità della situazione, l'ipotesi di commissariamento dell'ente, anche perché le dimissioni del professor Rubbia sono state seguite da quelle dei consiglieri Giorgio Cesari e Angelo Marino —:

quali siano le ragioni di fondo che paralizzano l'operatività del consiglio di amministrazione dell'Enea e quali possano essere le conseguenze concrete di tali insanabili contrasti. (3-00281)

CALZOLAIO, BANDOLI, ABBONDANZIERI, RAFFAELLA MARIANI, RUZANTE, CORDONI, PENNACCHI, VIGNI e VIANELLO. — *Ai Ministri delle attività produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio e dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

l'Enea costituisce un'importante agenzia di ricerca italiana con uno storico e apprezzato rilievo internazionale;

nel 1997 si è svolta una grande conferenza organizzata dall'Enea su ener-

gia e ambiente che ha fissato, tra l'altro, i contenuti di un contributo scientifico alle politiche per lo sviluppo sostenibile;

sulla base di tali contenuti, nel 1999 si è proceduto ad una riorganizzazione dell'Enea con riferimento a tre amministrazioni centrali e ad un positivo accordo con le regioni —:

quale sia il motivo delle dimissioni del presidente del consiglio di amministrazione e se il presidente condivideva l'eventuale trasformazione dell'Enea in spa;

quale sia il motivo delle dimissioni di due (soli) componenti del consiglio di amministrazione;

se non valuti censurabile la scelta di dimettersi a metà del mandato e con dichiarazioni che a giudizio degli interroganti sono di ordine politico;

per quali ragioni sia stato sciolto il consiglio di amministrazione e sia stato nominato un commissario straordinario;

quale sia la durata del commissariamento e la data prevista per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione;

se siano stati nominati anche due vice commissari, con quale funzione, in quale rapporto con gli altri ministeri e le regioni e sulla base di quali designazioni e *curricula*;

se siano stati mantenuti i finanziamenti per l'Enea per il biennio 2002-2004. (3-00318)

**DISEGNO DI LEGGE: MISURE PER FAVORIRE L'INIZIATIVA  
PRIVATA E LO SVILUPPO DELLA CONCORRENZA (2031)**

**(A.C. 2031 - Sezione 1)**

**EMENDAMENTI DICHIARATI INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SEDUTA**

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Al terzo comma dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, come introdotto dall'articolo 13 della legge 5 marzo 2001, n. 57, 1e parole: « del capitale sociale e » sono soppresse.

**\*\* 1. 1.** (ex 1. 7) Lazzari, Dell'Anna.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

2. Al terzo comma dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, come introdotto dall'articolo 13 della legge 5 marzo 2001, n. 57, 1e parole; « del capitale sociale e » sono soppresse.

**\*\* 1. 3.** Ruggeri.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**ART. 1-bis.** — (Sostegno agli investimenti in ricerca e sviluppo e ambiente per le piccole e medie imprese). — 1. Alle piccole e medie imprese di cui all'articolo 1 della Raccomandazione 96/280/CE, è concesso un credito di imposta nella misura massima del 75 per cento delle spese sostenute a decorrere dall'esercizio 2002 rispetto alla media delle analoghe spese sostenute nei tre esercizi precedenti, per attività di:

a) ricerca, sviluppo e ambiente;

b) ideazione e sperimentazione di prodotto e di processo;

c) creazione di campionari;

d) sviluppo di progetti sperimentali di ingegneria finanziaria e organizzativa proposti da gruppi di imprese;

e) sviluppo di iniziative finalizzate all'ampliamento dimensionale, alla diversificazione produttiva e all'ammodernamento;

f) sviluppo di nuovi modelli organizzativi finalizzati alla gestione di impianti produttivi da aggregazioni di piccole e medie imprese.

2. Gli investimenti devono riguardare spese effettuate in strutture situate nel territorio dello Stato o in progetti di collaborazione internazionale a maggioranza italiana.

3. L'agevolazione è concessa tenuto conto della disciplina comunitaria degli aiuti per la ricerca e lo sviluppo e l'ambiente.

4. Qualora, all'atto della domanda dell'impresa, non siano maturati i tre esercizi di cui al comma 1, l'agevolazione è concessa a fronte del valore complessivo dei costi sostenuti nell'esercizio cui la domanda stessa si riferisce.

5. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito né alla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile

esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

6. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 104.000.000 di euro per il 2002, 104.000.000 di euro per il 2003 e 104.000.000 di euro per il 2004, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

**1. 01.** (ex 1. 02.) Gambini, Bersani, Lulli, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Grotto, Pistone.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**ART. 1-bis.** — *(Misure fiscali a favore degli esportatori).* — 1. Le imprese esportatrici che abbiano realizzato nei mercati extracomunitari, negli ultimi tre anni, almeno il 25 per cento del loro fatturato complessivo e che, nel primo semestre 2002, abbiano registrato un decremento del loro fatturato realizzato nei medesimi mercati, confrontato a quello realizzato nel primo semestre 2001, almeno pari al 20 per cento, in alternativa alla richiesta di rimborso ai fini I.V.A. ed al fine di recuperare il credito d'imposta di cui al successivo comma 2, possono computare gli importi, in tutto o in parte, in compensazione delle imposte e dei contributi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche oltre il limite fissato dall'articolo 25, comma 2, del citato decreto. Possono altresì cedere a terzi il credito indicato nella dichiarazione annuale. Si applicano le disposizioni degli articoli 43-bis e 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate, aventi ad oggetto la cessione del credito, sono soggetti ad imposta di registro nella misura fissa di 129,11 euro.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 50.000.000 di euro per il 2002, 50.000.000 di euro per il 2003 e 50.000.000 di euro per il 2004, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

**1. 02.** (ex 1. 03) Gambini, Bersani, Lulli, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Grotto, Pistone.

*Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:*

**ART. 9-bis.**

*(Modifica all'articolo 20, comma 2 della legge 23 dicembre 1998, n. 448).*

1. Al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 le parole da: « con fatturato inferiore a 200 miliardi » fino a: « per questi ultimi » sono sostituite con le seguenti: « che abbiano investito nella realizzazione delle infrastrutture di rete a larga banda realizzando un fatturato al netto delle predette spese di investimento, inferiore a 200 miliardi di lire nell'anno di riferimento ».

**9. 02** (ex 4. 01) Bornacin.

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: sezioni specializzate aggiungere le seguenti: a composizione collegiale.*

**14. 5.** (ex 7. 6.) Verneti.

*Al comma 1, dopo le parole: Il contributo aggiungere le seguenti: aggiuntivo rispetto al contributo annuo ordinario di 450 miliardi.*

*Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: di potenza aggiungere le seguenti: nel campo del solare termico e delle celle combustibili.*

**26. 2.** (ex 16. 1.) Alfonso Gianni, Russo Spena.

*Al comma 1, sostituire le parole da: nella misura fino alla fine del comma con le seguenti: nella misura di 36.151.980 euro per l'anno 2002 e di 46.481.120 euro per l'anno 2003.*

**26. 4.** (ex 16. 2.) Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Grotto, Pistone.

*Al comma 4, sopprimere le parole da: , fatto salvo fino alla fine del comma.*

**31. 1** (ex 0. 19. 2. 1). Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto, Pistone.

**(A.C. 2031 – Sezione 2)**

PARERE DELLA I COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI.

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

NULLA OSTA

sugli emendamenti 12.01, 13.1, 13.2, 13.3, 15.3, 19.10, 23.5, 31.2 e 31.3 e 35.01.

**(A.C. 2031 – Sezione 3)**

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI.

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.1 Lazzari, 1.3 Ruggeri, sugli articoli aggiuntivi 1.01 e 1.02 Gambini e 9.02 Bornacin, sugli emendamenti 14.5 Verneti e 31.1 Quartiani, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato privi di idonea quantificazione e copertura;

sugli emendamenti 26.2 Alfonso Gianni e 26.4 Gambini, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato privi di idonea copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

NULLA OSTA

sugli emendamenti 12.01, 13.1, 13.2, 13.3, 15.3, 19.10, 23.5, 31.2 e 31.3 della Commissione.

**(A.C. 2031 – sezione 4)**

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO I

INTERVENTI PER FAVORIRE L'INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA

ART. 1.

*(Promozione e sviluppo di nuove piccole e medie imprese).*

1. Al comma 1 dell'articolo 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le

parole: « ad elevato impatto tecnologico » sono inserite le seguenti: « ovvero per il rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese localizzate nelle aree dell'obiettivo 1 e dell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999 ».

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTI  
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL  
DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

INTERVENTI PER FAVORIRE  
L'INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA

ART. 1.

*(Promozione e sviluppo di nuove piccole e medie imprese).*

*Al comma 1, dopo le parole: 21 giugno 1999 aggiungere le seguenti: , con particolare riguardo per le imprese che operano direttamente o indirettamente nel settore della tutela ambientale.*

**1. 2.** (ex 1. 10) Lion, Bulgarelli, Cento, Cima, Pecoraro Scanio, Rocchi, Vermetti, Zanella.

*Al comma 1, dopo le parole: 21 giugno 1999 aggiungere le seguenti: , nonché nelle aree ricomprese nella deroga di cui all'articolo 87, comma 3, lettera c), del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, così come modificato dalla legge 16 giugno 1998, n. 209.*

**\* 1. 4.** Cialente, Borrelli, Crisci, Lolli, Mariotti, Pistone.

*Al comma 1, dopo le parole: 21 giugno 1999 aggiungere le seguenti: , nonché nelle aree ricomprese nella deroga di cui all'articolo 87, comma 3, lettera c), del Trattato istitutivo della Comunità economica euro-*

*pea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, così come modificato dalla legge 16 giugno 1998, n. 209.*

**\* 1. 5.** Castellani.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

2. Al terzo comma dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, come introdotto dall'articolo 13 della legge 5 marzo 2001, n. 57, 1e parole: « del capitale sociale e » sono soppresse.

**\*\* 1. 1.** (ex 1. 7) Lazzari, Dell'Anna.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

2. Al terzo comma dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, come introdotto dall'articolo 13 della legge 5 marzo 2001, n. 57, 1e parole; « del capitale sociale e » sono soppresse.

**\*\* 1. 3.** Ruggeri.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. — *(Sostegno agli investimenti in ricerca e sviluppo e ambiente per le piccole e medie imprese).* — 1. Alle piccole e medie imprese di cui all'articolo 1 della Raccomandazione 96/280/CE, è concesso un credito di imposta nella misura massima del 75 per cento delle spese sostenute a decorrere dall'esercizio 2002 rispetto alla media delle analoghe spese sostenute nei tre esercizi precedenti, per attività di:

a) ricerca, sviluppo e ambiente;

b) ideazione e sperimentazione di prodotto e di processo;

c) creazione di campionari;

d) sviluppo di progetti sperimentali di ingegneria finanziaria e organizzativa proposti da gruppi di imprese;

e) sviluppo di iniziative finalizzate all'ampliamento dimensionale, alla diversificazione produttiva e all'ammodernamento;

f) sviluppo di nuovi modelli organizzativi finalizzati alla gestione di impianti produttivi da aggregazioni di piccole e medie imprese.

2. Gli investimenti devono riguardare spese effettuate in strutture situate nel territorio dello Stato o in progetti di collaborazione internazionale a maggioranza italiana.

3. L'agevolazione è concessa tenuto conto della disciplina comunitaria degli aiuti per la ricerca e lo sviluppo e l'ambiente.

4. Qualora, all'atto della domanda dell'impresa, non siano maturati i tre esercizi di cui al comma 1, l'agevolazione è concessa a fronte del valore complessivo dei costi sostenuti nell'esercizio cui la domanda stessa si riferisce.

5. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito né alla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

6. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 104.000.000 di euro per il 2002, 104.000.000 di euro per il 2003 e 104.000.000 di euro per il 2004, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

**1. 01.** (ex 1. 02.) Gambini, Bersani, Lulli, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Grotto, Pistone.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**ART. 1-bis.** — (*Misure fiscali a favore degli esportatori*). — 1. Le imprese espor-

tatrici che abbiano realizzato nei mercati extracomunitari, negli ultimi tre anni, almeno il 25 per cento del loro fatturato complessivo e che, nel primo semestre 2002, abbiano registrato un decremento del loro fatturato realizzato nei medesimi mercati, confrontato a quello realizzato nel primo semestre 2001, almeno pari al 20 per cento, in alternativa alla richiesta di rimborso ai fini I.V.A. ed al fine di recuperare il credito d'imposta di cui al successivo comma 2, possono computare gli importi, in tutto o in parte, in compensazione delle imposte e dei contributi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche oltre il limite fissato dall'articolo 25, comma 2, del citato decreto. Possono altresì cedere a terzi il credito indicato nella dichiarazione annuale. Si applicano le disposizioni degli articoli 43-bis e 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate, aventi ad oggetto la cessione del credito, sono soggetti ad imposta di registro nella misura fissa di 129,11 euro.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 50.000.000 di euro per il 2002, 50.000.000 di euro per il 2003 e 50.000.000 di euro per il 2004, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

**1. 02.** (ex 1. 03) Gambini, Bersani, Lulli, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Grotto, Pistone.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**ART. 1-bis.** — (*Incentivi per le strutture congressuali*). — 1. Al fine di favorire la realizzazione di palazzi e strutture con-

gressuali, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera *b*) della legge 29 marzo 2001, n. 135, il Fondo di cofinanziamento dell'offerta turistica di cui all'articolo 6 della legge medesima, è incrementato, per la quota di cui al comma 3, di 22.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 22.000.000 di euro per il 2002, 22.000.000 di euro per il 2003 e 22.000.000 di euro per il 2004 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

**1. 03.** (ex 1. 04.) Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Grotto, Pistone.

**(A.C. 2031 - sezione 5)**

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 2.**

*(Disposizioni per la definizione delle agevolazioni di cui agli articoli 6 e 12 della legge 5 ottobre 1991, n. 317).*

1. Ai fini della revoca delle agevolazioni erogate ai sensi degli articoli 6 e 12 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, l'importo dell'investimento complessivo agevolabile comprende anche le somme riferite alle spese sostenute per il versamento dell'IVA connessa all'acquisto dei beni oggetto di agevolazioni qualora la disciplina di attuazione dell'intervento vigente alla data

della concessione includa anche le imposte nell'investimento lordo agevolabile.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 2.**

*(Disposizioni per la definizione delle agevolazioni di cui agli articoli 6 e 12 della legge 5 ottobre 1991, n. 317).*

*Sopprimerlo.*

\* **2. 1.** Alfonso Gianni, Russo Spena.

*Sopprimerlo.*

\* **2. 2.** Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Grotto, Pistone.

**(A.C. 2031 - sezione 6)**

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 3.**

*(Disposizioni in materia di agevolazione alle piccole e medie imprese).*

1. All'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Il Ministro delle attività produttive provvede con proprio decreto a stabilire annualmente la percentuale delle risorse riservata in via prioritaria ai programmi di sviluppo precompetitivo presentati dalle piccole e medie imprese. Tale quota non può essere inferiore al 25 per cento delle riserve annuali disponibili ».

**(A.C. 2031 - sezione 7)****ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 4.**

*(Disposizioni per accelerare la definizione dei programmi di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64).*

1. Per accelerare la definizione dei programmi di investimento agevolati ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64, e delle altre normative per l'intervento straordinario per il Mezzogiorno, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle attività produttive, sono fissati termini perentori per gli adempimenti a carico delle imprese e degli istituti istruttori il cui mancato rispetto può essere sanzionato con la revoca delle agevolazioni. Con lo stesso regolamento può essere prevista, fra l'altro, l'utilizzazione di dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2000, n. 445, nonché di relazioni standardizzate.

2. A seguito dell'emissione dei provvedimenti di concessione definitiva il Ministero delle attività produttive effettua controlli sui programmi di investimento destinatari degli interventi.

3. In caso di pendenza, in capo ai legali rappresentanti delle imprese beneficiarie, di procedimenti penali per reati attinenti alle agevolazioni di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, per i quali è stato disposto il rinvio a giudizio, i competenti uffici del Ministero delle attività produttive devono sospendere l'iter procedurale delle pratiche di agevolazione fino al passaggio in giudicato della sentenza.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE****ART. 4.**

*(Disposizioni per accelerare la definizione dei programmi di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64).*

*Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: Mezzogiorno aggiungere le seguenti: e per le altre aree depresse.*

**4. 1.** (ex 2. 8.) Polledri, Martinelli, Guido Giuseppe Rossi.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: legge 23 agosto 1988, n. 400, aggiungere le seguenti: e ferme restando in ogni caso le disposizioni e le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.*

**4. 2.** Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Grotto, Pistone.

**(AC 2031 - sezione 8)****ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 5.**

*(Modifica all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49).*

1. Il comma 3 dell'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, come sostituito dall'articolo 12, comma 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57, è sostituito dal seguente:

« 3. L'importo della partecipazione è determinato, per una quota pari al 5 per cento delle risorse disponibili, in relazione al numero delle società finanziarie che hanno presentato domanda di partecipazione; per una quota pari al 50 per cento, in relazione a quelle, fra le società finanziarie suddette, che, alla data del 31 dicembre 2000, hanno iscritte nel proprio bilancio partecipazioni assunte ai sensi del